

SENTENZA N. 274

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto	CAPOTOSTI	Presidente
- Guido	NEPPI MODONA	Giudice
- Annibale	MARINI	"
- Franco	BILE	"
- Giovanni Maria	FLICK	"
- Francesco	AMIRANTE	"
- Ugo	DE SIERVO	"
- Romano	VACCARELLA	"
- Paolo	MADDALENA	"
- Alfonso	QUARANTA	"
- Franco	GALLO	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza del 14 ottobre 2003 dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli sul ricorso proposto da Costruzioni Cerimele S.p.a. in liquidazione contro l'Ufficio delle Entrate di Napoli 1, iscritta al n. 1021 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2005.

Udito nella camera di consiglio del 4 maggio 2005 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 9 dicembre 1997 la Commissione tributaria provinciale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), «nella parte in cui preclude ai giudici, nella declaratoria di estinzione della controversia per cessazione della materia del contendere, di condannare l'Amministrazione virtualmente soccombente al pagamento delle spese».

Con successiva ordinanza del 14 ottobre 2003 il medesimo giudice ha rinnovato l'ordine di trasmissione degli atti a questa Corte, rimasto precedentemente ineseguito.

1.1.– Il giudizio *a quo* ha ad oggetto l'impugnativa di una cartella di pagamento emessa nell'anno 1996 dal I Ufficio IVA di Napoli nei confronti di una società in liquidazione, per l'importo di £. 1.401.962.497.

In punto di fatto, il giudice adito ha accertato che, successivamente all'instaurazione del giudizio, l'Ufficio impositore aveva disposto lo sgravio, in sede di autotutela, dell'intera somma iscritta a ruolo.

Cessata di conseguenza la materia del contendere, rileva il rimettente che andrebbe dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992, con conseguente applicabilità della disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolo, secondo cui «le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge».

Si tratta – continua il rimettente – di una disposizione che preclude l'applicabilità, nel processo tributario, della disciplina propria del processo civile, secondo la quale il regolamento delle spese, nel caso di cessazione della materia del contendere, consegue invece alla valutazione della soccombenza virtuale rimessa al giudice della causa.

1.2.– Ad avviso del medesimo rimettente, la norma in questione si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali sotto un duplice profilo.

In primo luogo – tenuto conto che, per la particolare natura del processo tributario, solo il contribuente può assumere la veste di ricorrente e d'altro canto la cessazione della materia del contendere consegue, normalmente, ad atti compiuti dall'amministrazione convenuta in via di autotutela – sarebbe lesa il principio di uguaglianza di trattamento tra le parti del processo, esonerandosi

irragionevolmente l'amministrazione dall'onere del pagamento delle spese anticipate dalla controparte.

In secondo luogo, considerata l'esistenza dell'obbligo di difesa tecnica per le cause di valore superiore a £. 5.000.000, la norma di cui si tratta costituirebbe un indubbio ostacolo all'esercizio, da parte del contribuente, del diritto alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 della Costituzione.

Considerato in diritto

1.- La Commissione tributaria provinciale di Napoli dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), secondo cui, in caso di estinzione del giudizio per definizione delle pendenze tributarie o per qualsiasi altra ipotesi di cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge.

La norma impugnata violerebbe il principio di eguaglianza, favorendo ingiustamente l'amministrazione finanziaria nei confronti della controparte, e si porrebbe altresì in contrasto con il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 della Costituzione, operando in funzione obiettivamente dissuasiva rispetto all'esercizio, da parte del contribuente, del diritto alla tutela giurisdizionale.

2.- L'art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992 è stato più volte oggetto di scrutinio di legittimità costituzionale, in riferimento a diversi parametri ed anche all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'asserita violazione del principio di eguaglianza rispetto al *tertium comparationis* rappresentato dalla disciplina del processo civile. Le relative questioni sono state dichiarate non fondate (sentenza n. 53 del 1998), manifestamente infondate (ordinanze n. 465 del 2000, n. 265 e n. 77 del 1999, n. 368 del 1998) o manifestamente inammissibili (ordinanza n. 68 del 2005).

La questione di legittimità costituzionale della stessa norma deve essere ora esaminata sotto il diverso aspetto, anch'esso evocato dal rimettente, della irragionevolezza della norma censurata.

Il rimettente, infatti, nel rilevare che la norma avvantaggia in maniera ingiustificata la parte che determina con un proprio comportamento volontario

la cessazione della materia del contendere (il che, egli afferma, «può avvenire – e avviene con maggior frequenza – per effetto di ravvedimento dell'Amministrazione finanziaria nel corso della controversia attraverso l'istituto dell'autotutela») denuncia solo apparentemente una violazione del principio di eguaglianza tra le parti del processo – proprio in quanto, come egli stesso implicitamente riconosce, della norma può giovare talvolta anche il contribuente – ma in realtà pone in dubbio la ragionevolezza stessa del regolamento delle spese dettato, in riferimento a tale ipotesi astratta, dalla norma impugnata.

2.1.– La questione, prospettata in tali termini, è fondata.

Occorre muovere dalla premessa che il processo tributario è in linea generale ispirato – non diversamente da quello civile o amministrativo – al principio di responsabilità per le spese del giudizio, come dimostrano l'art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992, secondo cui la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese, salvo il potere di compensazione della commissione tributaria (a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile), e l'art. 44 del medesimo decreto legislativo, secondo cui, in caso di rinuncia al ricorso, il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro.

La compensazione *opè legis* delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere, rendendo inoperante quel principio, si traduce, dunque, in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento (il ritiro dell'atto, nel caso dell'amministrazione, o l'acquiescenza alla pretesa tributaria, nel caso del contribuente) di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni, e, corrispondentemente, in un del pari ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi, nella nuova disciplina del processo tributario, dell'assistenza tecnica di un difensore e, quindi, costretta a ricorrere alla mediazione (onerosa) di un professionista abilitato alla difesa in giudizio.

L'intrinseca irragionevolezza della norma, in quanto riferita all'ipotesi di ritiro dell'atto impugnato, che ricorre nel giudizio *a quo*, emerge del resto con particolare evidenza anche nel confronto con la disciplina prevista per l'ipotesi di annullamento o riforma dell'atto, in via di autotutela, nel corso del processo

amministrativo, avente analoga natura impugnatoria. L'art. 23, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), dispone infatti, in tal caso, che «il tribunale amministrativo regionale dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese», anche, ovviamente, dichiarandone la compensazione qualora ne ricorrano i presupposti.

3.- L'art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992 risulta in definitiva lesivo, sotto l'aspetto considerato, del principio di ragionevolezza, riconducibile all'art. 3 della Costituzione, e ne va di conseguenza dichiarata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui si riferisce alle ipotesi - cui esclusivamente ha riguardo l'ordinanza di rimessione - di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, dovendo, pertanto, in tali ipotesi la commissione tributaria pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992.

Resta assorbita ogni altra e diversa censura avanzata dal rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

1
COPIA X
IL CONTRIBUENTE.

ORD. 188/31/03
RIF. 151/31/89



COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI NAPOLI

SEZIONE N° 31
UDIENZA DEL 30/09/2003 ORE 09:00
R.G.RICORSI N° 7933/96

PROCESSO VERBALE

1

L'anno 2003, il giorno 30 del mese di Settembre, alle ore 09:00 nei locali della sede della Commissione suindicata, il collegio della Sezione N° 31 della stessa Commissione, composta dai Signori: DEL PORTO FRANCESCO **Presidente**
ESPOSITO GENNARO **Relatore**
LUPOLI ROCCO

e assistito, in pubblica udienza, dal segretario RUSSO ROBERTO si è riunito per la trattazione:

- del Ricorso n. 7933/96 depositato il 28/11/1996
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n.6859286 I.V.A. contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO NAPOLI 1

proposto dal ricorrente:

COSTRUZIONI CERIMELE SPA IN LIQUIDAZIONE
LIQUIDATORE PASQUALE GLAUCO CARLOMAGNO
VIA ROBERTO BRACCO 45 80100 NAPOLI NA

difeso da:

DOTT. CARLOMAGNO VITTORIO
VIA ROBERTO BRACCO 45 80133 NAPOLI NA

terzi chiamati in causa:

SERV RISC TRIB-BANCO DI NAPOLI-
NA

Il Presidente:



MISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI
POLI

SEZIONE N° 31
UDIENZA DEL 30/09/2003 ORE 09:00
R.G. RICORSI N° 7933/98

(segue)

Sono comparsi: - per i Contribuenti, Dott. Corlemonno Vittorio, Ord. Amm. Napoli 2736/2601;
- per l'ufficio: non è comparso.

Su invito del Presidente il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia.
Dopo di che il Presidente ammette le parti alla discussione.
Si dà atto che

La discussione si è tenuta al nuovo, alle memorie ed ai documenti prodotti, e ne chiude l'accoglimento.

Il Segretario:

Il Presidente:

Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione ed il collegio si ritira in camera di consiglio.

DISPOSITIVO

Si usano

ORDINANZA 188/31/03

Seguendo la norma in data 14/10/03, ritenuto che con ordinanza n° 151/31/1997, fu ritenuto non manifestante


o
o

Il Presidente:

infondata l'eccezione di inconstituzionalità del 3° comma 1
 art 46 D-leg 546/82, sollevata dal ricorrente, e che,
 pertanto deve essere disposta la sospensione del procedimento
 con la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale
 per i motivi esposti.

P. Q. M.

Scende il giudizio in corso per Crimine S.P.A e
 ufficio delle Entrate Napoli 1, ordina trasmettere gli
 atti alla Corte Costituzionale, nonché la richiesta dell'art. 108
 n° 151/31/87 all'ufficio Retribuzioni Civili C/o Corte
 di Appello di Napoli (Presidenza del Consiglio dei Ministri).
 2) alla Segreteria Generale della Camera dei Deputati
 3) alla Segreteria Generale del Senato della Repubblica
 4) all'ufficio impugnare.



3
ORDINANZA N° 151/31/87

La Commissione Provinciale di Napoli 31° Sezione, sciogliendo la riserva da cui al verbale di udienza del 18/11/1997:

Premette che con atto del 27/11/96 la società Costruzioni Ce_rimele Spa in liquidazione ha impugnato dinanzi a questa Com_missione l'iscrizione a ruolo anno 96, del I° Ufficio IVA di Napoli, con cartella di pagamento, notificata il 28/10/96, per l'importo di £. 1.401.962.497 inerente ad IVA per l'anno d'im_posta 1984, deducendo:

- a) l'iscrizione è stata effettuata per intero e non per un ter_zo malgrado sia stata proposto ricorso contro l'avviso di ret_tifica che ha accertato la maggiore imposta;
- b) la prescrizione del diritto ad iscrivere nei ruoli l'impo_sta;
- c) la mancata notifica della cartella nei tempi previsti dal_l'art. 25 DPR 602/73;
- d) l'illegittimità dell'avviso di rettifica che ha originato l'iscrizione a ruolo;
- e) la legittimità dell'operato della società che ha applicato l'aliquota ridotta per la cessione dei fabbricati;
- f) la fondatezza dei motivi adottati riconosciuti da due deci_sioni della Commissione Tributaria.

Costituitasi ritualmente il 28/11/94, la ricorrente ha - ase_guito del rigetto della richiesta di sospensione dell'esecu_zione dell'atto impugnato e di avviso di trattazione della controversia - instato per la discussione in pubblica udien_za, depositando ritualmente memorie illustrative e documen_tazione.

L'Amministrazione resistente non si è costituita.

In sede di discussione, il rappresentante della Società (Vit_torio Carlomagno, Dottore Commercialista) ha concluso per lo accoglimento del ricorso e per la condanna dell'amministra_zione Finanziaria al pagamento delle spese, come da nota esi_bita.

fu

Luigi

- 4 -

La Commissione si è riservata la decisione.

Ciò premesso, osserva la Commissione:

risulta dalla predetta documentazione che in data 6/12/96 il 1° Ufficio IVA di Napoli ha disposto lo sgravio, in favore della società ricorrente, dello intero importo iscritto a ruolo e formante oggetto della presente impugnativa, a seguito di istanza del 7/11/1996 diretta al Comitato Autotutela.

Trattasi di un atto che, nell'esercizio del potere di autotutela dell'Amministrazione, è sopraggiunto all'introduzione della predetta controversia ed ha determinato la cessazione della materia del contendere, per avere, l'istante, nel corso del giudizio, conseguita integralmente la specifica tutela invocata; si da far venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia del Giudice su quanto costituiva oggetto della controversia. Insorge, però, la problematica sul potere di questa Commissione di valutare la soccombenza virtuale e di liquidare le spese della lite; potere, che la ricorrente sostiene sussistere, deducendo il palese e grave errore dell'impugnata iscrizione a ruolo, produttivo di una necessaria attività difensiva e producendo nota delle spese (per complessive £. 108.725.840) liquidabili anche in rapporto all'imponente entità dell'imposta in giunta.

Senonchè, l'art. 46 D.Lgs. 546/92; nello stabilire, nel 1° comma, in presenza della cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio, specifica nel 3° comma che le spese del giudizio come sopra estinto "restano a carico della parte che le ha anticipate salvo diverse disposizioni di legge".

Appare dunque evidente che questa specifica e tassativa disposizione introduce una disciplina diversa, in materia di cessazione del contendere, da quella dell'ordinario giudizio civile, non rinvenendosi, nel codice di rito, un'analogha disposi-

zione preclusiva della valutazione della soccombenza virtuale. È infatti "ius receptum" il principio secondo cui sussiste il potere del Giudice civile di decidere, una volta accertato e

*Let
Jas*

TRIBUTARIA
PROVINCIALE

- 4 - 5 -

pronunciato il venir meno dell'oggetto della lite, la questione - che eventualmente può sopravvenire - delle spese di giudizio, da risolversi con il criterio della soccombenza virtuale, posto che tale potere del Giudice inerisce, in via generica, alla pronuncia della sentenza che, comunque, "chiude il processo" (art. 91 CPC).

Orbene, poichè nel processo tributario solo il contribuente, soggetto all'imposizione tributaria, assume la veste di ricorrente e la cessazione della materia del contendere può avvenire - e avviene con maggior frequenza - per effetto di ravvedimento dell'Amministrazione Finanziaria nel corso della controversia attraverso l'istituto dell'autotutela (come appunto, nel caso di specie), vi è fondato sospetto d'illegittimità costituzionale della norma in questione, la quale, nello stabilire una posizione irragionevolmente privilegiata per la Amministrazione Finanziaria, si traduce in una duplice menomazione del diritto del contribuente: per un verso, esonera ingiustamente l'Amministrazione resistente dall'onere delle spese anticipate dalla controparte, con conseguente unilaterale favoritismo per la stessa resistente, in relazione al principio di uguaglianza di trattamento tra le parti nel processo (art. 3 Cost.); inoltre, limita il diritto di difesa del contribuente che, costretto, in virtù del nuovo rito (art. 12), ad assumere un difensore tecnico per la lite (come quella in esame) di valore superiore a £. 5.000.000, non si vede garantito nel recupero delle spese nell'ipotesi in questione, e può rimanere scoraggiato per un'efficace ed idonea difesa tecnica, in violazione dell'art. 24 Costituzione.

P. Q. M.

letto l'art. 23 L. 11/3/1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3 D.Lgs. 546/92, nella parte in cui preclude ai Giudici, nella declaratoria di estinzione della controversia per cessazione della materia del contendere, di condannare l'Amministrazione virtualmente soccombente al pagamento delle spese, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Costi


~~6~~ - 6 -

tuzione.


anda alla segreteria di notificare la presente ordinanza al
le parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonchè
di comunicarla ai Presidenti delle Camere.

COSI' DECISO IN NAPOLI il 8-17-92

Il Giudice relatore



Il Presidente



MODULARIO
F. - Contenzioso - 67

Mod. 87 C.C.



COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI
NAPOLI

SEZIONE N° 31
UDIENZA DEL 18/11/1997 ORE 9:00
R.G.RICORSI N° 7933/96

16

PROCESSO VERBALE

L'anno 1997, il giorno 18 del mese di Novembre, alle ore 9:00 nei locali della sede della Commissione suindicata, avanti alla Sezione N° 31 della stessa Commissione, composta dai Signori: TEDESCO MARIO presidente
BATTAGLIA GIOVANNI relatore
SAGLIODDI PASQUALE
e assistita, in pubblica udienza, dal segretario RUSSO ROBERTO riunita per la discussione del Ricorso:

- R.G.Ricorsi n. 7933/96 depositato il 28/11/1996
- avverso CAR.ESATTORIALE n.6859266 - I.V.A.
contro I.V.A. di NAPOLI I UFFICIO
da:

COSTRUZIONI CERIMELE SPA IN LIQUIDAZIONE
LIQUIDATORE PASQUALE GLAUCCO CARLOMAGNO
residente a NAPOLI (NA)
in VIA ROBERTO BRACCO 45

Difeso da: **DOTT. CARLOMAGNO VITTORIO**
residente a NAPOLI (NA)
in VIA ROBERTO BRACCO 45

Terzi chiamati in causa:
(SERV RISC TRIB-BANCO DI NAPOLI-)
residente a (NA)
in

Il Segretario:

Il Presidente:

MODULARIO
F. - Contenzioso - 67



COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI
NAPOLI

SEZIONE N° 31
UDIENZA DEL 18/11/1997 ORE 9:00
R.G. RICORSI N° 7933/96

(segue)

Sono comparsi: - per il contribuente *Carlo Magnano Vittorio N° Ter. Ord. Com. Napoli 2736/26019*
- per I.V.A. di NAPOLI l'UFFICIO *arrendi*

Su invito del Presidente il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia.
Dopo di che il Presidente ammette le parti alla discussione.
Si da' atto che

*Il ricorrente investe per l'annullamento [che] l'adempimento del nuovo fucile promette di
il sopraccitato annullamento, in sede di autotutela, della contabile esattoriale, non
ha comportato la concessione della materia del contenzioso in quanto l'ufficio è
rimasto inerte e non ha mai invocato l'applicazione dell'art 46 D. Lgs 546/82
[che] [che] pertanto investe per la liquidazione, come da istanza esibita,
delle spese processuali dovendosi considerare soccombente l'Amministrazione.
Si richiama alla circolare 38/E del Ministero delle Finanze.*

Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione ed il collegio
si ritira in camera di consiglio.

DISPOSITIVO

La Commissione si riserva
[Signature]

Il Presidente:

[Signature]






REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI NAPOLI SEZIONE 31

riunita con l'intervento dei Signori:

- DEL PORTO DR. FRANCESCO Presidente
- BATTAGLIA DR. GIOVANNI Relatore
- LUPOLI DR. ROCCO Giudice
-
-
-
-



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 7933/96 depositato il 28/11/1996
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n.6859266 I.V.A. contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO NAPOLI 1 proposto dal ricorrente:

COSTRUZIONI CERIMELE SPA IN LIQUIDAZIONE
LIQUIDATORE PASQUALE GLAUCO CARLOMAGNO
VIA ROBERTO BRACCO 45 80100 NAPOLI NA

difeso da:

DOTT. CARLOMAGNO VITTORIO
VIA ROBERTO BRACCO 45 80133 NAPOLI NA

terzi chiamati in causa:

SERV RISC TRIB-BANCO DI NAPOLI-
NA

SEZIONE

N° 31

REG.GENERALE

N° 7933/96

UDIENZA DEL

18/10/2005 ore 09:00

SENTENZA

N°

406

PRONUNCIATA IL:

8/11/05

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

28/11/05

Il Segretario

1

Svolgimento del processo

In data 27/11/96 la Soc. Costruzioni Cerimele Spa in liquidazione propose ricorso all'Ufficio Iva di Napoli 1 contro la cartella di pagamento n. 6859266 emessa dal Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Napoli e notificata il 28/10/96. Il 28/11/96 il ricorso veniva proposto anche alla Concessionaria del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Napoli.

L'Ufficio Iva di Napoli 1 iscriveva a ruolo gli importi dovuti in conseguenza di avviso di accertamento Iva n. 600421 relativo al 1984.

La società ricorrente lamentava che era stato iscritto l'importo intero e non un terzo poiché contro l'avviso di accertamento pendeva ricorso, che si era prescritto il diritto ad iscrivere l'imposta nei ruoli, che la notifica della cartella impugnata non era avvenuta nei tempi previsti dall'art. 25 del DPR 602/73, che l'avviso di accertamento propedeutico era illegittimo in quanto la società ricorrente aveva correttamente applicato l'aliquota rettificata dall'Ufficio, che i motivi del ricorso erano già stati riconosciuti dalla Commissione per i ricorsi relativi agli anni precedenti.

Nell'udienza del 25/2/97 per la trattazione dell'istanza di sospensione della riscossione la società ricorrente comunicava che l'Ufficio aveva provveduto allo sgravio del carico tributario e confermato anche dall'Ufficio.

Nell'udienza del 18/11/97 la società ricorrente faceva presente che non era cessata la materia del contendere in quanto l'Ufficio è rimasto contumace ne ha mai invocato l'applicazione dell'art. 46 del D.Lgs. 546/92 ed ha insistito per la liquidazione delle spese processuali dovendosi considerare soccombente l'amministrazione finanziaria. La Commissione si riservava.

In data 9/12/97 la Commissione, sciogliendo la riserva, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costitu-




zionale dell'art. 46, comma 3 D.Lgs. 546/92, nella parte in cui preclude ai giudici, nella declaratoria di estinzione della controversia per cessazione della materia del contendere, di condannare l'Amministrazione virtualmente soccombente al pagamento delle spese per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione ed ha mandato alla Segreteria di trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Con successiva ordinanza del 14/10/03 la Commissione ha rinnovato l'ordine di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale perché rimasto precedentemente ineseguito.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 274/2005 depositata il 12/7/05 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 46 comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 31/12/92 nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge.

In data 12/10/05 la Concessionaria del Servizio Riscossione Tributi per la Provincia di Napoli ha depositato controdeduzioni chiedendo l'inammissibilità del ricorso nei propri confronti dato che le motivazioni del ricorso si riferivano al ruolo emesso dall'Ufficio impositore.

In data 12/10/05 l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Napoli 1 ha depositato controdeduzioni chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e le spese compensate dato che il cessato Ufficio Iva di Napoli 1 aveva disposto lo sgravio totale della cartella in data 6/12/96. Nell'udienza del 18/10/05 la società ricorrente ha chiesto la condanna dell'Uf-



ficio alle spese mentre la Concessionaria del Servizio Riscossione ha chiesto di essere estromessa dal giudizio. La Commissione si riservava.

Motivi della decisione

In data 8/11/05 sciogliendo la riserva: Il ricorso è estinto dato lo sgravio totale disposto dall'Amministrazione Finanziaria il 6/12/1996 e l'annullamento anche dell'avviso di rettifica propedeutico. Vista la sentenza n. 274/2005 della Corte Costituzionale, sulla questione sollevata da questa Commissione, in merito alle spese che restano a carico della parte che le ha anticipate come previsto dall'art. 46, comma 3, del D. Lgs. 546/92; considerato che nella sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale proprio nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, esaminata la nota spese presentata dalla società ricorrente; la Commissione condanna l'Amministrazione finanziaria, che ha provveduto all'iscrizione a ruolo poi sgravata, al pagamento delle spese che si liquidano nella misura di € 16.106,39 (sedecimilacentosei/39) di cui 16.000,00 per onorari e 106,39 per spese, oltre Iva e C.P..

P.Q.M.

Sciogliendo la riserva in data 8/11/2005: Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna l'Amministrazione finanziaria alle spese che si liquidano nella misura di Euro 16.106,39 (sedecimilacentosei/39) di cui 16.000,00 per onorari e 106,39 per spese, oltre Iva e C.P..

Napoli, 8/11/2005

Il relatore




IL PRESIDENTE
